

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 04/2019

PAGINA

1/6

OGGETTO+

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 CANALI DI TRASMISSIONE – EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

AGGIORNAMENTO

8 GENNAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 22/2015 - IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 - (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)

CIRCOLARE N. 83/2018 - CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI DOCUMENTI INFORMATICI

CIRCOLARE N. 2/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - DEFINIZIONE E CONTENUTO

REFERENTE STUDIO

Vincenzo ANTONINO

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sui canali di trasmissione previsti per le fatture elettroniche e sulla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

DEFINIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Dal **1 gennaio 2019** decorre l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico (FE) con riferimento alla generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che si affianca all'obbligo già vigente di emissione della fattura in formato esclusivamente elettronico nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione (c.d. FatturaPA).

L'art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce "elettronica" la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile.

Va osservato come le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM 3.4.2013 n. 55) e quelle emesse fra privati dovranno essere necessariamente generate nel formato XML (*eXtensible Markup Language*).

Va tuttavia segnalato che, per essere considerata tale nel senso inteso dal D.Lgs. 5.8.2015 n. 127, la fattura dovrà comunque risultare conforme alle specifiche tecniche approvate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Detto Provvedimento articola la definizione stabilendo che:

"la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Il provvedimento conferma, quindi, che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di un file avente formato XML (*eXtensible Markup Language*), trasmesso unicamente tramite il Sistema di interscambio (di seguito, SdI) utilizzando, quindi, le medesime soluzioni informatiche già adottate per l'emissione della fattura elettronica verso le Pubbliche amministrazioni.

Come accennato, la fattura elettronica può essere inviata singolarmente o per lotti di fatture, nel caso in cui siano emesse dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo destinatario, nel rispetto dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n.633/1972.

CANALI DI TRASMISSIONE

Per la trasmissione delle fatture elettroniche B2B, B2C e B2G al Sistema di Interscambio (in sigla SdI) sono stati individuati i seguenti canali di trasmissione:

1. PEC, un sistema di posta elettronica certificata;
2. Il sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del servizio Web "Fatture e corrispettivi";
3. Il "servizio SdICoop", un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 04/2019

PAGINA

3/6

4. Il "servizio SdIFtp", un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

CANALE DI TRASMISSIONE PEC

Per l'utilizzo del canale PEC non è necessario alcun tipo di accreditamento preventivo. L'utilizzo del canale PEC garantisce di per sé l'identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione.

Il singolo file (o archivio compresso) da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati.

La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite la PEC, deve utilizzare come indirizzo di posta elettronica certificata dello SdI l'indirizzo:

sdi01@pec.fatturapa.it

Successivamente, con il primo messaggio di risposta, lo SdI comunica al soggetto trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

Ove si proceda all'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dallo SdI non è garantito il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte dello stesso SdI.

CANALE DI TRASMISSIONE WEB

Per gli utenti registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (FiscoOnLine o Entratel), ovvero ai titolari di credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o ancora per coloro che sono in possesso di una CNS, Carta Nazionale dei Servizi, in corso di validità, accedendo all'indirizzo telematico:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

accedendo alla sezione "Fatture e Corrispettivi" è disponibile una funzionalità gratuita su interfaccia web per la generazione della fattura in formato elettronico. Dopo aver selezionato il tipo di fattura da emettere (Fattura PA, Fattura ordinaria o Fattura Semplificata) è possibile compilare tutti i campi richiesti (obbligatori e facoltativi) e quindi generare il file in formato xml che, dopo essere stato salvato in locale sul proprio PC, va firmato digitalmente (operazione obbligatoria solo per le fatture verso la PA, e facoltativa per le fatture verso privati) e quindi trasmesso a SdI attraverso l'apposita funzionalità disponibile sul medesimo sito.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società di Persone, Società di Capitali, Enti, ecc) occorre che anche il soggetto Persona Giuridica sia identificato direttamente e che la persona fisica sia autorizzata da questa ad operare in qualità di soggetto incaricato per l'emissione, trasmissione e prelevamento delle fatture elettroniche.

CANALE DI TRASMISSIONE SDICOOP E SDIFTP

I canali di cui ai punti 3 e 4 necessitano dell'accreditamento preventivo presso lo SdI, attraverso una richiesta con la quale si stipula un Accordo di servizio con lo SdI.

Dopo una prima fase di test necessari all'accreditamento del proprio canale trasmissivo (Web-service, Porta di Dominio o FTP), e superate le verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, viene assegnato un Codice Univoco identificativo del canale trasmissivo così autorizzato.

Per un approfondimento sui canali trasmissivi SdIcoop e SdIFtp si invita a consultare la documentazione tecnica disponibile all'indirizzo web: <https://sdi.fatturapa.gov.it>, nella sezione Strumenti/Gestire il Canale.

TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Con riferimento al momento in cui la fattura si considera emessa, occorre confrontare le disposizioni normative di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 con il Provvedimento del 30 aprile 2018, sub paragrafo 4.1.

In base all'art. 21, comma 1, ultimo periodo del decreto IVA, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il punto 4.1 del citato provvedimento direttoriale prevede che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo 'Data' della sezione 'Dati generali' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI o seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.

Dal combinato disposto dell'art. 21 e del Provvedimento, si desume che la fattura elettronica si considera emessa alla data di trasmissione del file allo SdI; tale momento deve coincidere con la data riportata nella fattura. Si giunge a tale conclusione leggendo i chiarimenti della Circolare n. 13/E del 2018 in cui l'Agenzia spiega che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art.21, comma 4 (ad esempio le fatture c.d. "differite"), l'emissione della fattura deve essere contestuale all'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.633/1972.

Per i casi di fatturazione immediata, tale regola testé descritta dovrà essere declinata come segue, alla luce delle modifiche all'art. 21 da parte del D.L. n.119/2018:

- dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, l'emissione e contestuale trasmissione dovrà essere effettuata entro le ore 24,00 del medesimo giorno dell'effettuazione dell'operazione;
- dal 1° luglio 2019 l'emissione potrà essere effettuata entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione; nel caso in cui la fattura sia emessa successivamente alla data di effettuazione, nel documento dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.

Con riferimento alle fatture da emettere a partire dal 1 luglio 2019, sarebbe opportuno, in caso di emissione della fattura in data successiva a quella di effettuazione, prevedere l'indicazione in fattura della sola data di effettuazione dell'operazione, in quanto potrebbe essere lo SdI ad attestare la data di emissione e, dunque, verificare la tempestività dell'emissione stessa.

Per quanto riguarda la ricezione, il momento in cui la fattura elettronica si considera ricevuta dal destinatario differisce in base al canale telematico utilizzato da tale soggetto.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 04/2019

PAGINA

5/6

Canale di trasmissione	Momento di ricezione della fattura
Servizio PEC	Data e ora presenti all'interno della ricevuta di consegna inviata allo SdI dal gestore di PEC del soggetto ricevente.
Servizio SdICoop	Data e ora presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdIFTP	Data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo la standard UTC (CET con ora legale)
Messa a disposizione nell'area dedicata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate	Data e ora in cui il soggetto ricevente o suo intermediario prendono visione della fattura nell'area autenticata.

La Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E dell'Agenzia delle entrate ha precisato che per l'esercizio del diritto di detrazione occorrono due requisiti:

- l'avvenuta esigibilità dell'imposta;
- il possesso di una valida fattura.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto in sede di liquidazione periodica, l'art. 1- del D.P.R. n.100/1998 specifica che entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

Tale disciplina è stata integrata dal D.L. n. 119/2018 il quale ha stabilito che entro il medesimo giorno (giorno 16) di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.

Con tale intervento normativo è stata risolta la questione relativa alla possibilità di detrarre nel mese di competenza l'IVA relativa alle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo. Tale regola, però, non vale per le fatture ricevute l'anno successivo a quello di emissione, la cui imposta resterà detraibile soltanto all'atto della ricezione della fattura.

Nelle FAQ l'Agenzia, in tema di detrazione, ha altresì chiarito che se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa.

Pertanto, il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 04/2019

PAGINA

6/6

di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n.471/1997. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI